

Lunedì 10 giugno 2019

Novità ed approfondimenti in materia di modifica statutaria delle Onlus, di cui al D. Lgs. 460/97 e degli enti aventi personalità giuridica

D.Lgsn.117 del 3 luglio 2017 «Codice del Terzo settore»

Riforma del Terzo settore, che introduce un'articolata normativa finalizzata ad armonizzazione del quadro legislativo preesistente, frammentario e strutturato sulle singole tipologie di enti.

Circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018

Indicazioni per gli adeguamenti statutarî di OdV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi registri:

“...fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattromesi dalla data della sua entrata in vigore”....

GLI ENTI INTERESSATI:

- Organizzazioni di volontariato iscritte alle sezioni regionale e provinciali del Registro regionale del Volontariato (di seguito ODV);
- Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionale o Provinciali delle Associazioni (di seguito APS);
- ONLUS iscritte nell'apposita Anagrafe unica dell'Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Piemonte dell'Agenzia delle Entrate.

Costituite prima del 3 agosto 2017.

Gli enti di nuova costituzione a partire dal 3 agosto 2017 erano e sono tenuti a conformarsi al codice dal momento della loro costituzione.

Termine per l'approvazione dell'adeguamento:

2 agosto 2019

L'adeguamento è da considerarsi attuato nel momento in cui l'Ente ha deliberato le modifiche statutarie

Le norme **oggetto** di adeguamento:

Obbligatorie con diretto riferimento ad elementi inderogabili previsti dal Decreto legislativo

Derogabili cioè nei limiti definiti dai principi espressi dalla norma possono essere oggetto di modifica se già previste nel proprio statuto

Facoltative norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà.

- Le modifiche di natura OBBLIGATORIA e DEROGATORIA, se realizzate entro il 2 agosto 2019, possono essere adottate con modalità deliberativa SEMPLIFICATA e cioè con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
- Le modifiche di natura FACOLTATIVA e le modifiche riconducibili, nell'ambito dell'autonomia e poiché non previste nello statuto vigente, a nuove disposizioni statutarie, da determinarsi nel rispetto dei limiti definiti dai principi espressi dalla norma (in particolare dagli articoli che si ricolgono nella tabella alla voce DEROGATORIA), comunque non sono ammesse con modalità deliberativa SEMPLIFICATA.
- Le modifiche apportate dopo il 2 agosto non possono essere adottate con modalità deliberativa SEMPLIFICATA.

Per le onlus che decideranno di **adeguare** gli statuti si porrà il problema che alcune delle norme contenute nella Riforma del terzo settore potrebbero essere **incompatibili** con le disposizioni contenute nel **D.Lgs 460/1997** la cui abrogazione sarà operativa a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del **Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

Su questo aspetto l'Agenzia delle Entrate si è espressa nell'ambito dell'evento **Telefisco 2018** in questo modo: *“È allora possibile per tali enti apportare modifiche al proprio statuto, **subordinandone l'efficacia** alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Cts. Nel contempo, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la **cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli Ets.**”*.

Ne consegue che anche il **Ministero del Lavoro**, nella citata **[circolare 20 del 27.12.2018](#)**, ha confermato che l'onere: ***“di adeguamento statutario sia da considerarsi adempiuto qualora entro il termine del 3 agosto 2019 siano deliberate le relative modifiche statutarie, anche laddove la loro efficacia... possa prodursi a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del registro unico”***.

La Circolare descrive quali **modifiche statutarie possono beneficiare della semplificazione**, e quindi da realizzarsi con delibera in **assemblea ordinaria** (e dunque con le relative maggioranze, così come previste da legge e/o statuto) e **quali invece richiedono in ogni caso una delibera in assemblea straordinaria** (con le relative maggioranze).

Le modifiche obbligatorie e quelle riconducibili ad adeguamento derogatorio (ved. Allegato 1 alla Circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018) potranno essere adottate mediante **delibera di assemblea ordinaria**.

Circolare N.13 del 31/5/19

Il termine estivo garantisce solo di poter usufruire di un regime alleggerito per i voti in assemblea. Lo chiarisce il Ministero del lavoro che interviene anche su enti con personalità giuridica, numero dei soci per Odv e Aps e indicazioni sulle deleghe.

In sintesi, le modifiche statutarie riguardano tutte le organizzazioni che vogliono diventare enti del terzo settore: solo per Odv, Aps e Onlus è prevista la possibilità di introdurre le modifiche entro il 02/08 con un regime assembleare agevolato. Gli enti non iscritti ai registri di organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus, se vorranno iscriversi al Runtis e nei tempi a loro più adeguati, dovranno seguire le indicazioni previste dal proprio statuto (tendenzialmente con maggioranze rinforzate).

norme inderogabili: saranno riportate in **ROSSO**

norme derogabili: saranno riportate in **BLU**

consigliate: saranno riportate in **VERDE**

CLAUSOLE TIPO ASSOCIAZIONE ETS

DENOMINAZIONE

La denominazione dell'ente con l'indicazione della forma giuridica assunta e l'utilizzo obbligatorio nella denominazione della formula "ente di Terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

SCOPO

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite e l'attività (o le attività) di interesse generale costituente/i l'oggetto sociale.

Inquadramento delle attività di interesse generale ed, in particolare, al necessario esercizio da porre in essere per la corretta riconducibilità delle attività concretamente svolte dall'ente al/agli ambito/i di attività di interesse generale, scelti nel contesto dell'art. 5.

Dettaglio attività svolta.

(La circolare suggerisce che, in prospettiva di chiarezza e trasparenza, siano fornite ulteriori specificazioni, rispetto al mero elenco, circa l'attività svolta)

L'indicazione delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, qualora l'ente abbia interesse a svolgerle.

Le attività secondarie e strumentali devono essere inserite in statuto solo se l'ente intende svolgerle effettivamente.

In tal senso: 1) è fortemente consigliato inserirle; 2) non hanno però carattere obbligatorio. La loro assenza in statuto, però, inibisce la possibilità del loro esercizio.

L'individuazione di attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del CTS al fine di finanziare le attività di interesse generale.

Un ETS può svolgere attività di raccolta fondi indipendentemente dalle previsioni statutarie.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Divieto distribuzione utili - L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate

Destinazione del patrimonio - L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale se obbligatorio.

Se lo statuto prevede lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

ASSOCIATI

Ammissione dei soci con deliberazione del Consiglio Direttivo (può essere previsto un organo diverso).

La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo/ Assemblea soci (*scegliere una delle due opzioni*).

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione (si può prevedere anche un periodo inferiore), è ammesso ricorso all'assemblea dei soci (può essere anche un altro organo).

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato ha diritto di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione.

L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo con delibera motivata (morosità, mancato rispetto dello statuto, svolga attività contrarie agli interessi dell'associazione) consentendogli facoltà di replica.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di xxx sino a un massimo di xxx consiglieri scelti tra i soci.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Funzionamento del Consiglio Direttivo

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La rappresentanza dell'associazione spetta a XXXXX.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse rispetto le attività di interesse generale;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

I soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea con diritto di voto.

L'assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto);
- approva il bilancio consuntivo e la relazione di missione, il bilancio preventivo e il bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- **approva eventuali modifiche dello statuto;**
- **delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;**
- **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.**

Funzionamento dell'Assemblea degli Associati:

ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

SCIoglimento DI ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.